

AVVISO PUBBLICO



Ricerca manifestazioni di interesse alla locazione degli assets neve e funiviaria

Art. 1 – Oggetto e decorrenza temporale

Trentino Sviluppo intende affidare in locazione ordinaria a terzi gli *asset neve e funiviari di proprietà* (di seguito anche “*Asset*”) siti nelle seguenti diverse località elencate, con obbligo di diligente presidio e custodia dei medesimi.

In particolare trattasi di:

LOCALITA' LAVARONE – 1° ottobre 2021

- Impianto di innevamento artificiale a servizio delle piste “**RIVETTA E LAGHETTO**” - in località Rivetta e Laghetto nei comuni di Lavarone e Luserna, degli impianti fissi di una rete per l'alimentazione di generatori di neve artificiale e di una cabina elettrica di trasformazione siti nei comuni di Luserna e Lavarone, completi di tutte le opere murarie, le condotte, le attrezzature tecnologiche e del bacino di accumulo, oltre all'impianto formato dalle linee di produzione costituite da condotte idriche e relative opere accessorie per la produzione di neve sito nel comune di Lavarone;
- Impianto di innevamento artificiale “**MALGA RIVETTA**” a servizio delle piste da sci site in località Rivetta e Laghetto nei comuni di Lavarone e Luserna;
- Impianto funiviario quadriposto denominato “**UST**”, cod. “S.I.F. M226d”, completo di tutte le opere accessorie, identificato sulle p.ed. 1546 e 1547 entrambe in C.C. Lavarone;
- Impianto a fune seggiovia triposto ad attacchi fissi “**BERTOLDI TABLAT**” cod. “S.I.F. M201d” – in C.C. Lavarone, completo di tutte le opere accessorie oltre ai manufatti identificati catastalmente con la p.m. 2 della p.ed. 1462 (stazione di valle) e la p.ed. 1552 (stazione di monte) entrambe in C.C. Lavarone;
- Impianto funiviario quadriposto denominato “**SONNECK - TABLAT**”, cod. “S.I.F. M198d”, identificato sulle p.ed. 1550 e 1551 entrambe in C.C. Lavarone. Impianto completo

- di tutte le opere accessorie, stazione di valle, stazione di monte, comprensiva delle funi, degli agganci, dei piloni di attracco con relativi supporti, di tutta la parte motoristica e della apparecchiatura collegata, degli apparati di sicurezza e complementari;
- Impianto di innevamento “**SONNECK - TABLAT**” costituito dagli impianti fissi di una rete per l’alimentazione di generatori di neve artificiale e di una cabina elettrica di trasformazione, siti nei comuni di Lavarone e Luserna;
 - Impianto a fune seggiovia quadriposto “**MALGA LAGHETTO – PASSO VEZZENA**” cod. SIF M239d, costituito dalle strutture e parti elettromeccaniche propriamente funiviarie e dalle costruzioni civili e accessorie necessarie al funzionamento dell’impianto stesso. Costituiscono parte dell’impianto anche i beni immobili strumentali che qualificano le stazioni di valle, intermedie e di monte dell’impianto stesso, tavolarmente e catastalmente identificati dalla p.ed. 1530 limitatamente alle pp.mm. 1 e 3, P.T. 3042 II in C.C. Lavarone; p.ed. 3909, P.T. 6164 II in C.C. Levico, relativa alla proprietà superficaria fino al 21 dicembre 2047; p.ed. 509 limitatamente alla p.m. 1, p.ed. 510 e particella fondiaria pertinenziale p.f. 1365/26 tutte ricomprese in P.T. 472 II C.C. Luserna;
 - Impianti fissi di una rete per l’alimentazione di generatori di neve artificiale e di attrezzature ed impianti di una cabina elettrica di trasformazione, siti nei comuni di Lavarone e Luserna in Provincia di Trento;
 - Impianto formato dalle linee di produzione costituite da condotte idriche e relative opere accessorie per la produzione di neve.

LOCALITA’ BRENTONICO – dal 1° aprile 2022

- Impianti a fune denominati “**POLSA MONTAGNOLA**” cod. SIF C0671 e “**BUCANEVE POSTEMON**” cod. SIF M2081, completi dei terreni, opere edili, civili e elettromeccaniche e immobili;
- Sistema di innevamento consistente in:
 - la stazione di pompaggio impianto innevamento identificata nel C.C. Brentonico alla p.ed. 2805 foglio 10 categoria D/8;
 - l’impianto di innevamento artificiale a servizio delle Stazioni sciistiche di Polsa e San Valentino, consistente in materiali elettrici e materiali tecnici di linea, completo di tutte le opere murarie, le condutture, le attrezzature tecnologiche e del bacino di accumulo, ad esclusione, espressamente, delle aree sulle quali l’impianto poggia od è interrato
 - la p.ed. 2910 C.C. Brentonico;
 - la sala pompaggio a Prà da Stua;
 - le condotte idrauliche interrate da Prà da Stua a San Valentino;
 - le torri di raffreddamento a San Valentino;
 - le pompe in sala pompe a San Valentino;
 - gli apparati nelle cabine elettriche a San Valentino/Polsa;
 - le pompe in sala pompe a Polsa;
 - l’impianto di innevamento in zona Bocca d’Ardole sul rientro fra la pista Rosa del Sole e la pista Polsa 1, con relativo impianto di regimazione delle acque;
 - l’impianto di innevamento sul tratto finale della pista Polsa 1;
 - l’impianto di innevamento del campo scuola a Polsa;
 - i generatori neve di proprietà di Trentino Sviluppo;
 - software e hardware gestione nuovi generatori neve;
 - i collegamenti con fibra ottica per funzionamento software di gestione innevamento.
- Impianto a fune denominato “**POLSA - POSTEMON**” (convenzionalmente denominato “**ROSA DEL SOLE**”), comprensivo del compendio immobiliare identificato dalla p.ed.

2501, porzioni 1 (uno) e 2 (due) in P.T. 6653 C.C. Brentonico (stazione a valle) e dalla p.ed. 3043 in P.T. 6652 stesso C.C. (stazione a monte), nonché dei macchinari e delle opere elettromeccaniche che compongono detto impianto.

LOCALITA' VAL DI NON – dal 1° dicembre 2021

- Impianto sciovia monoposto fune alta che realizza la linea n. S327f denominata “**CIASAZZA**” costituito dalle strutture e parti elettromeccaniche propriamente funiviarie;
- Impianto seggiovia triposto a collegamento fisso che realizza la linea n. M26f denominata “**CAMPI GOLF – MALGA MEZZAVIA**” costituito dalle strutture e parti elettromeccaniche propriamente funiviarie e dalle costruzioni civili e accessorie necessarie al funzionamento dell’impianto stesso. Fanno parte dell’impianto funiviario anche i seguenti beni immobili strumentali che costituiscono le stazioni a valle e a monte dell’impianto stesso in C.C. Cavareno – P.T. 922 II, pp.ed. 639 e 640;
- Impianto a fune seggiovia biposto ad attacchi fissi “**MONTE NOCK - RUFFRÈ**”, Codice SIF M167f, costituito dalle strutture e parti elettromeccaniche propriamente funiviarie e dalle costruzioni civili e accessorie necessarie al funzionamento dell’impianto stesso. Costituiscono parte dell’impianto citato anche i beni immobili strumentali che costituiscono le stazioni a valle e a monte dell’impianto stesso, tavolarmente e catastalmente così identificati in COMUNE CATASTALE 323 RUFFRE’ - P.T. 657 II p.ed. 491, p.ed. 494, p.ed. 495 e p.f. 1086 come meglio risultano al Libro Fondiario;
- Nastro trasportatore mobile con lunghezza utile pari a 100 metri circa ed installato a servizio della “**SKI AREA PREDAIA**”;
- Impianto di innevamento e le strutture collegate a servizio della “**SKI AREA DELLA PREDAIA**”.

Si precisa sin d’ora che ciascuna manifestazione di interesse presentata dai concorrenti dovrà necessariamente essere riferita alla totalità degli asset funiviari di una singola località sopraindicata. Non saranno considerate dunque le manifestazioni di interesse riferite a parte degli asset di una singola località o a singoli asset, a pena di esclusione dalla gara del concorrente medesimo e del raggruppamento alla quale il concorrente partecipa.

Salvo diversa espressa indicazione scritta, le attuali società conduttrici degli impianti sopra indicati si intenderanno automaticamente interessate alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Per consentire la gestione degli Asset da parte del soggetto aggiudicatario (di seguito anche “Conditore”), Trentino Sviluppo e l’Aggiudicatario cureranno gli adempimenti amministrativi necessari per la voltura delle concessioni di linea rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell’art. 13 della legge provinciale n. 7/1987 e s.m. affinché le medesime siano attribuite pro-tempore al conduttore dell’Impianto.

L’aggiudicatario si assumerà – secondo la regola d’arte, l’ordinaria diligenza professionale e nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti – tutti gli oneri di gestione dell’Impianto, nessuno escluso, tra i quali quelli imposti dalla **Legge della Provincia autonoma di Trento n. 7/1987, dal Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 22 settembre 1987, n. 11-51 (regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7) e dai suoi allegati.**

Il conduttore degli impianti sarà altresì tenuto al rispetto di tutti gli obblighi posti a carico del gestore di impianti a fune adibiti al trasporto di persone previsti dal Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che

abroga la direttiva 2000/9/CE, così come da ogni norma di legge e di regolamento, di rango comunitario, statale o provinciale in materia di gestione di impianti a fune per trasporto persone. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: relativamente ad essi le parti redigeranno verbale di consistenza e consegna dei beni mobili ed immobili. Il verbale indica lo stato manutentivo dell’Impianto, delle attrezzature, degli arredi. Eventuali modifiche verranno successivamente verbalizzate.

La durata della locazione sarà stabilita in **6 anni** rinnovabile di altri 6 anni su richiesta del Conduttore.

Art. 2 – Corrispettivo

Il canone di locazione annuo sarà pari all’Euribor 1 anno applicato al valore degli impianti, con limite minimo allo 0,1%, ad oggi pari agli importi riportati nella tabella qui sotto raffigurata – oltre alle imposte nella misura di legge, secondo gli Indirizzi provinciali vigenti per le stazioni cd. “di interesse locale”, ai sensi e per gli effetti della Delibera di Giunta provinciale 1901/2015.

Il valore degli asset complessivamente intesi per località è il seguente:

Località	Valore complessivo degli Asset (stima Praxi 2020)
Lavarone	€ 6.163.030 mln
Brentonico	€ 9.734.060 mln
Val di Non	€ 1.681.730 mln

Il nuovo Conduttore, se diverso dall’odierno conduttore in scadenza di contratto, dovrà se necessario definire e contrattualizzare con il medesimo le *exit fee*, determinate sulla base di perizia giurata, legate alle spettanze complessivamente connesse con beni, diritti, ragioni, aspettative e altre similari utilità economiche dovute per la cessazione anticipata delle concessioni in essere sulla ski-area (piste, etc.), includendo - per l’intera durata dell’affidamento - la piena disponibilità giuridica delle porzioni fondiari interessate con diritto conseguente ad eseguirvi tutto quanto concesso con l’affidamento, ivi compresi sia l’utilizzo delle installazioni e degli impianti connessi con la gestione della pista da sci, sia la rimozione delle infrastrutture e degli impianti insistenti in loco da intendersi quali opere e lavorazioni a totale carico del futuro concessionario e quindi facenti parte dell’oggetto del presente Avviso.

La perizia sarà eseguita da tecnico incaricato da Trentino Sviluppo.

Art. 3 – Termine e criteri di valutazione e proposta del conduttore

La manifestazione di interesse alla conduzione degli Asset di cui all’art. 1 deve pervenire a Trentino Sviluppo mediante PEC utilizzando il modello “dichiarazione manifestazione di interesse” allegato **sub lettera A)** entro e non oltre **16 aprile 2021, a pena di esclusione.**

Trentino Sviluppo invierà ai soli aventi manifestato interesse entro i termini, una richiesta di presentare formale domanda per la conduzione in locazione ordinaria di quanto definito in oggetto all’art. 1 e sceglierà il Conduttore sulla base di una valutazione qualitativa, che terrà comunque conto anche dell’entità e della tipologia degli investimenti che il conduttore medesimo evidenzierà di voler eseguire a beneficio dell’intera ski-area della località prescelta. I criteri di valutazione saranno definiti nello specifico nella lettera di invito.

In tal senso i soggetti economici proponenti, in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt. 6 e 7, dovranno presentare unitamente alla propria istanza di partecipazione una PROPOSTA DI CONDUZIONE della stazione sciistica riferita alla località prescelta.

Art. 4 - Requisiti giuridici, economici e tecnici per la partecipazione

Sono ammessi a presentare la manifestazione d'interesse le società di capitali o consorzi delle stesse, aventi certificabile esperienza nel settore funiviario da **non meno di tre anni** rispetto alla data di presentazione della medesima manifestazione di interesse.

Per partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti devono presentare una "Manifestazione di Interesse", utilizzando il modello "dichiarazione manifestazione di interesse" allegato **sub lettera A)** e devono contestualmente dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, e pertanto, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- 2) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, dimostrato attraverso l'iscrizione nel registro della CCIAA con attività adeguata in riferimento a quella oggetto della presente procedura (Codice Ateco 49.39.01: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano);
- 3) essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare dalla Legge provinciale n. 7/1987 ss.mm.

Art. 5 – Oneri a carico del conduttore

Si evidenzia, sin d'ora, che saranno a carico del conduttore, tutti i seguenti oneri:

- a) gli oneri per la gestione complessiva degli impianti, garantendo la perfetta funzionalità e la sicurezza e l'igienicità della struttura complessivamente intesa, restando, pertanto responsabile dei potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per difetto di sicurezza nella gestione, sia per qualsivoglia altra causa, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- b) l'apertura, la chiusura, la sorveglianza degli accessi e la custodia degli impianti, delle stazioni e delle pertinenze, ivi incluse le biglietterie;
- c) gli oneri per tutte le utenze necessarie al funzionamento degli impianti, delle stazioni e delle biglietterie;
- d) gli oneri per la pubblicità commerciale;
- e) tutti gli oneri relativi alla corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente necessario ai sensi di legge e di regolamento, delle stazioni e delle biglietterie e per ogni forma di rapporto di lavoro autonomo;
- f) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dell'Impianto, delle stazioni e delle biglietterie;
- g) la corretta e regolare disponibilità di tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc.), nessuno escluso, eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti;
- h) la stipulazione delle polizze assicurative il cui onere è attribuito al conduttore;
- i) le imposte e le spese relative e conseguenti al contratto di locazione, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la registrazione;
- j) gli oneri di concessione annuale, con particolare riferimento all'art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 22 settembre 1987, n. 11-51 (regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7);

- k) la presentazione a Trentino Sviluppo entro il 30 luglio di ogni anno di tutta la documentazione relativa alla gestione invernale e non invernale dell'Impianto (bilancio consuntivo e preventivo) nell'esercizio appena chiuso;
- l) la presentazione a Trentino Sviluppo, entro 20 giorni dalla richiesta scritta di Trentino Sviluppo medesima, di eventuali report o documentazioni inerenti la gestione dell'Impianto;
- m) **la costante garanzia di perfetta aderenza degli impianti alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente, ivi incluso, se necessario, ogni adeguamento tecnico si rendesse necessario per adeguare gli impianti medesimo alle normative future che dovessero intervenire in materia. Il mutare di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel contratto non consentiranno al conduttore di recedere dall'obbligazione di gestione.**

Art. 6 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Sono a carico di Trentino Sviluppo le manutenzioni straordinarie degli impianti a fune (revisioni generali e revisioni impianti certificati) e dell'impianto di innevamento. Sono altresì a carico di Trentino Sviluppo gli oneri per il cambio di pezzi di materiale rotabile quali pulegge, ivi compresi gli oneri per la fune degli impianti, nel caso – a seguito di verifiche manutentive anche ordinarie – emerga la necessità di provvedere alla loro sostituzione per effetto di usura o rottura provocata per cause non imputabili alla gestione effettuata dal conduttore.

Sono a carico del conduttore le manutenzioni di carattere ordinario relative agli impianti, siano esse previste dal cosiddetto MUM “Manuale Uso e Manutenzione” ovvero escluse ma comunque ricadenti nei canoni di carattere ordinario (a titolo di esempio, si citano l'aggiunta di olii, grassi, piccole manutenzioni agli impianti, alle stazioni, all'impianto di innevamento).

Il soggetto conduttore è costituito custode di quanto messo a sua disposizione e dovrà mantenerlo con appropriata diligenza. Il conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso dell'impianto gestito nonché le riparazioni di ordinaria e piccola manutenzione di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c.

Sono comunque a carico del conduttore degli impianti tutti gli oneri **per le revisioni speciali**, richieste di proroga e ammodernamenti previste dalle normative vigenti in materia secondo il DL 203/2015 del 1.12.2015. Sono a carico del conduttore degli impianti le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle parti edili ed opere civili accessorie e connesse alla funzionalità dell'Impianto.

Trentino Sviluppo ha diritto di ispezionare, in qualunque momento, l'attività e le strutture connesse alla gestione degli impianti e gli impianti stessi, a mezzo di propri tecnici incaricati.

Art. 7 – Responsabilità e coperture assicurative

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 7, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 22 settembre 1987, n. 11-51 (regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7), e dei limiti minimali stabiliti nell'allegato B al medesimo decreto, così come modificato dal D.P.G.P. n. 18-28 Legge del 2 dicembre 2004, il conduttore dell'Impianto deve stipulare adeguate Polizze Assicurative, escludenti la rivalsa nei confronti di Trentino Sviluppo, per congrui valori e massimali in relazione agli impianti, macchinari, arredi, e quanto altro di sua proprietà contenuti nell'immobile nonché per la responsabilità civile verso terzi anche derivante dalla attività svolta. Tutte le polizze, ad eccezione della cd. “*all risks property*”, dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della gestione, impegnandosi il conduttore a trasmettere a Trentino Sviluppo copia delle polizze e delle quietanze.

Resterà comunque convenuto che l'esistenza dei contratti di assicurazione suddetti non esonera il conduttore dell'Impianto dalle responsabilità che per qualsiasi evento dannoso gravino su di lui e pertanto tali responsabilità verso Trentino Sviluppo sussistono, indipendentemente dagli indennizzi

corrisposti dalle Compagnie di Assicurazione, fino a che Trentino Sviluppo non sia stata completamente risarcita.

Il conduttore deve comunque stipulare con oneri a proprio carico:

- a) **una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT)** a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose con un massimale complessivo a primo rischio assoluto congruo;
- b) **una o più polizze di assicurazione per responsabilità civile verso** prestatori di lavoro (RCO) e dipendenti con un massimale complessivo a primo rischio assoluto di 1.500.000,00 per ogni dipendente.
- c) **una polizza per la copertura all risk da guasti tecnici** (guasti macchina) con un massimale a primo rischio assoluto congruo, rispetto al valore degli impianti.

Copia delle polizze dovrà essere presentata a Trentino Sviluppo entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione.

Il Soggetto conduttore è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento del medesimo, dei rapporti con i clienti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il conduttore solleva Trentino Sviluppo da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso degli impianti, sollevando quindi Trentino Sviluppo da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione funiviaria volturata.

Il premio relativo alla polizza "*all risks property*", maggiorati dell'imposta in vigore al momento del pagamento del premio stesso, sarà a carico del Conduttore che si impegna a rimborsarli al Locatore contestualmente al pagamento del canone di più vicina scadenza.

Sono in capo al conduttore – in qualità di futuro utilizzatore dell'impianto – gli obblighi di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in materia ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., nonché in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone di cui al D.M. n. 203/2015 e s.m. manlevando per l'effetto Trentino Sviluppo da qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale in ordine a qualsiasi danno occorso a persone e/o cose causato dall'inosservanza delle norme in vigore.

Art. 8 – Cessione del contratto

È vietata la sublocazione a terzi senza previa autorizzazione scritta di Trentino Sviluppo, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del conduttore e del risarcimento di ogni danno e spesa derivante a Trentino Sviluppo.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

Qualora si ravvisi il caso di ripetute inadempienze o che vengano a mancare i requisiti richiesti dal presente Avviso, verrà inviata al conduttore regolare diffida con l'obbligo di adempiere entro i termini stabiliti dalla stessa, trascorsi i quali si provvederà all'immediata risoluzione di diritto del contratto, all'incameramento della cauzione definitiva nonché all'addebito delle spese di cui Trentino Sviluppo stessa dovesse farsi onere (assunzione di personale, attrezzature, assegnazione di servizi oggetto dell'appalto a terzi, ecc.) per porre rimedio alle inadempienze del conduttore.

Qualora gli impianti per ragioni e cause non imputabili al conduttore risultino non più idonei all'uso convenuto e Trentino Sviluppo ritenga di non far fronte alle spese necessarie per l'adeguamento, il contratto sarà automaticamente risolto di diritto senza ulteriori diritti di sorta per le Parti.

Trentino Sviluppo si riserva, evidenziandolo sin d'ora, di risolvere di diritto il contratto, qualora durante il periodo di gestione dell'Impianto il conduttore dovesse incorrere in una procedura concorsuale di qualsiasi genere e per qualsiasi causa. In tal caso, il conduttore non avrà diritto ad alcun indennizzo, fatta salva la soddisfazione dei crediti per prestazioni di servizio già eseguite e non ancora pagate.

Art. 10 - Comunicazioni e chiarimenti

Per eventuali comunicazioni e/o richieste di chiarimento, da trasmettersi a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.trentinosviluppo.it entro e non oltre il giorno 13 aprile 2021 si darà riscontro per il tramite di pubblicazione delle risposte in forma anonima sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione "Bandi e Appalti".

Art. 11 – Pubblicità del presente Avviso

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale di Trentino Sviluppo S.p.A., www.trentinosviluppo.it, nella sezione "Bandi e Appalti" e per estratto su almeno un quotidiano di interesse locale e uno di interesse nazionale.

Art. 12 – Disposizioni finali


Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse nonché a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in seguito al quale si avvierà una procedura di selezione, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento del servizio in oggetto. I soggetti pre-selezionati saranno invitati a presentare l'offerta mediante lettera di invito. In conformità a quanto previsto dal precedente art. 4, l'aggiudicazione avverrà seguendo un criterio qualitativo meglio definito in base alle indicazioni che saranno fornite in sede di lettera di invito, che terrà comunque anche conto degli investimenti che il conduttore proponente evidenzierà di voler eseguire a beneficio dell'intera ski-area della località prescelta.

La locazione dei beni sarà disciplinata da un contratto stipulato tra Trentino Sviluppo S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario, con termine di decorrenza stabilito secondo le indicazioni temporali di cui all'art. 1

Rovereto, 18 marzo 2021

Il Vice Presidente

Ing. Fulvio Rigotti



Allegati:

a) modello "dichiarazione manifestazione di interesse".